



Il quadro normativo della sicurezza sul lavoro

D.Lgs. 81/2008 · D.Lgs. 106/2009 · L. 98/2013 — Rapporti, differenze e lettura coordinata

I tre atti normativi non sono fonti parallele e indipendenti: formano una **sequenza evolutiva dello stesso corpo normativo**, in cui ogni intervento successivo modifica, integra o corregge il precedente. Comprimerli insieme — non separatamente — è essenziale per applicare correttamente la normativa vigente.

1. Sequenza cronologica e funzione di ciascun atto

Anno	Fonte	Funzione	Intervento principale
2008	D.Lgs. 81/2008	Testo Unico	Sistema organico: valutazione rischi, figure della prevenzione, regime sanzionatorio. Abroga 626/94 e altri.
2009	D.Lgs. 106/2009	Correttivo tecnico	Rimodula sanzioni, chiarisce DVR, estende procedure standardizzate fino a 10 lavoratori, corregge Titoli specifici.
2013	L. 98/2013 (conv. D.L. 69/2013)	Semplificazione	Allarga procedure standardizzate fino a 50 lavoratori, semplifica adempimenti formali, interviene su formazione e cantieri.

2. Le tre fonti in dettaglio

D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

9 aprile 2008 — Fonte primaria del sistema

Funzione nel sistema

È il testo fondativo che ha abrogato e riorganizzato decenni di produzione normativa stratificata (D.Lgs. 626/94, D.P.R. 547/55 e altri). Introduce un sistema organico e unitario.

Contenuti / novità principali

- Valutazione dei rischi come obbligo non delegabile del datore di lavoro (DVR)
- Sistema delle figure della prevenzione: datore, dirigente, preposto, RSPP, RLS, medico competente
- Regime sanzionatorio penale e amministrativo strutturato
- Titoli specifici per settori (cantieri, agenti chimici, biologici, fisici, ecc.)
- Principio di delega di funzioni con requisiti formali precisi

D.Lgs. 106/2009 Decreto correttivo e integrativo

3 agosto 2009 — Correttivo tecnico al D.Lgs. 81/08

Funzione nel sistema

Interviene a 16 mesi dal Testo Unico con funzione esplicitamente correttiva. Non riscrive il sistema, ma ne affina la tecnica normativa sui punti critici emersi nella prima applicazione. È oggi incorporato nel testo coordinato.

Contenuti / novità principali

- Precisazione di definizioni chiave (art. 2): lavoratore, azienda, unità produttiva
- Chiarimento dei contenuti minimi del DVR (artt. 28-29)
- Procedure standardizzate per imprese fino a 10 lavoratori



- Rimodulazione del regime sanzionatorio: alleggerimento per violazioni formali, mantenimento/inasprimento per quelle sostanziali
- Correzioni tecniche ai Titoli su cantieri, agenti chimici e biologici

L. 98/2013 Conversione D.L. 69/2013 — Decreto del Fare

9 agosto 2013 — Semplificazione amministrativa con impatto sulla sicurezza

Funzione nel sistema

Non è un intervento sistematico sulla sicurezza, ma un provvedimento omnibus di semplificazione che agli artt. 32 e 35 introduce disposizioni rilevanti. La logica è diversa: riduzione degli oneri formali per le imprese, soprattutto PMI.

Contenuti / novità principali

- Estensione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi fino a 50 lavoratori in determinati settori
- Semplificazione degli adempimenti formali per datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP nelle microimprese
- Intervento sui contenuti e la durata della formazione (coordinamento con Accordi Stato-Regioni 2011-2012)
- Semplificazione documentale per cantieri di modesta entità

3. Rigore normativo e semplificazione: una tensione strutturale

L'intera evoluzione di questi tre atti riflette una **tensione strutturale** che attraversa la storia del diritto della sicurezza italiano: da un lato la spinta verso un sistema prescrittivo e sanzionatorio; dall'altro l'istanza — espressa in particolare dalle piccole e medie imprese — di riduzione degli oneri burocratici.

Spinta verso il rigore	Spinta verso la semplificazione
Sistema sanzionatorio penale prescrittivo	Procedure standardizzate per PMI
DVR obbligatorio e non delegabile	Semplificazione adempimenti formali
Figure della prevenzione con ruoli definiti	Alleggerimento per micro-imprese
Responsabilità penale per omissione	Riduzione oneri documentali nei cantieri

Attenzione: il rischio — evidenziato in dottrina e in sede ispettiva — è che alcune misure di alleggerimento introdotte dalla L. 98/2013 incidano non solo sugli adempimenti documentali ma anche sulla **sostanza della prevenzione**. La semplificazione della forma non deve mai tradursi in riduzione della tutela effettiva.

4. Regole pratiche per la lettura coordinata

N.	Regola	Commento
1	Leggere sempre il testo coordinato	Le edizioni aggiornate del D.Lgs. 81/08 incorporano già le modifiche del D.Lgs. 106/09 e della L. 98/13. Non usare mai il solo testo del 2008.
2	Distinguere adempimenti formali da sostanziali	Le semplificazioni della L. 98/13 riguardano principalmente la forma documentale, non la sostanza degli obblighi di prevenzione.



3	Verificare la dimensione aziendale	Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi si applicano in modo diverso a seconda della soglia (10 o 50 lavoratori) e del settore.
4	Attenzione al regime sanzionatorio	Il D.Lgs. 106/09 ha rimodulato le sanzioni: quelle per violazioni formali sono state ridotte, quelle per violazioni sostanziali mantenute o inasprite.
5	Distinguere norma, prassi e interpretazione	Per uso tecnico-professionale è essenziale distinguere ciò che è obbligatorio per legge (D.Lgs. 81/08, artt. specifici), ciò che deriva dagli Accordi Stato-Regioni (fonte attuativa delegata) e ciò che costituisce interpretazione o prassi consolidata. L'Accordo del 17 aprile 2025 appartiene alla seconda categoria: si legge sempre in combinato con il testo coordinato del D.Lgs. 81/08.

Conclusione operativa: il testo vigente da usare in aula, in azienda e in sede ispettiva è sempre il **D.Lgs. 81/2008 nella versione coordinata** che incorpora le modifiche del D.Lgs. 106/2009 e della L. 98/2013, integrato — per la materia formativa — dall'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. n. 59/CSR, ai sensi dell'art. 37, c. 2 del D.Lgs. 81/08). I tre atti vanno letti come un unico sistema, non come fonti alternative.

5. Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — La formazione come nuovo pilastro normativo

Il 17 aprile 2025, in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome (Rep. atti n. 59/CSR), è stato sancito il nuovo Accordo sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, è entrato in vigore nella stessa data, con un periodo transitorio di 12 mesi per consentire l'adeguamento. Si tratta di un intervento di portata sistemica: l'Accordo accorpa e sostituisce i principali accordi precedenti in materia di formazione (salvo eventuali disposizioni non espressamente abrogate), costituendo un riferimento organico e unificato — talvolta indicato in sede interpretativa come "accordo quadro" sulla formazione per la sicurezza.

5.1 Accordi abrogati e sostituiti

Il nuovo Accordo 2025 abroga e unifica: l'Accordo del 21/12/2011 (Rep. 221/CSR) sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti; l'Accordo del 21/12/2011 (Rep. 223/CSR) sulla formazione del datore di lavoro che svolge i compiti del SPP; l'Accordo del 22/02/2012 sulla formazione per attrezzature di lavoro con abilitazione specifica; l'Accordo del 07/07/2016 sulla formazione per RSPP e ASPP; l'Accordo del 25/07/2012 contenente le linee applicative.

5.2 Principali novità per figura professionale

Figura	Durata e struttura corso base	Principali novità 2025
Lavoratori	4h generale + 4h (rischio basso), 8h (medio) o 12h (alto). Aggiornamento: 6h ogni 5 anni.	Eliminato il termine di 60 giorni per l'avvio delle mansioni senza formazione. Introdotta verifica finale obbligatoria. Confermato eLearning per formazione generale, rischio basso e aggiornamento.
Preposti	12h. Aggiornamento: 6h ogni 5 anni.	Contenuto aggiornato con maggiore enfasi sulle responsabilità di vigilanza e sull'obbligo di intervento in caso di rischio imminente.
Dirigenti	12h (ridotto da 16h). +6h modulo Cantieri per chi opera in cantieri	Riduzione della durata base da 16 a 12 ore. Intera formazione svolgibile in eLearning (base e aggiornamento).



	temporanei o mobili. Aggiornamento: 6h ogni 5 anni.	
Datore di lavoro	16h (nuovo obbligo universale). +6h modulo Cantieri se impresa affidataria. Aggiornamento: 6h ogni 5 anni.	Introdotta obbligo formativo per tutti i datori di lavoro (prima assente). Tutto svolgibile in eLearning. Chi svolge anche i compiti di RSPP deve frequentare un percorso aggiuntivo specifico (DL SPP).
RSPP / ASPP	Struttura moduli A, B, C sostanzialmente confermata. Aggiornamento: 40h ogni 5 anni per RSPP, 28h per ASPP.	Revisione dei moduli B di specializzazione. Credito formativo valido fino a 10 anni anche in caso di mancato aggiornamento, ma l'incarico richiede aggiornamento nei 5 anni precedenti.

5.3 Novità trasversali di sistema

Accessibilità e comprensibilità. L'Accordo introduce il principio che la formazione deve essere accessibile e comprensibile a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla lingua madre o dal livello di istruzione.

Soggetti formatori. Il nuovo Accordo distingue tra soggetti formatori istituzionali (enti pubblici, università, ordini professionali) e soggetti accreditati (privati con accreditamento regionale). Organismi paritetici e associazioni sindacali possono erogare direttamente formazione o avvalersi di strutture di loro diretta emanazione (partecipazione prevalente).

eLearning e videoconferenza. L'Accordo definisce per la prima volta indicazioni tecniche chiare per la formazione in modalità eLearning e videoconferenza sincrona, colmando il vuoto normativo che aveva generato incertezza applicativa negli anni precedenti. Sono previste quattro modalità di erogazione: presenza, videoconferenza sincrona, eLearning e blended.

Verifica finale e attestati. La verifica finale dell'apprendimento diventa obbligatoria per i corsi iniziali; per i corsi di aggiornamento l'obbligo è previsto dall'Accordo, anche se la sua applicazione concreta va verificata con attenzione sul testo ufficiale. Gli attestati di partecipazione, validi su tutto il territorio nazionale, devono contenere dati identificativi precisi. Il soggetto formatore è tenuto a conservare il "Fascicolo del corso" (riferimento: Accordo 17/04/2025, Allegato A) per un periodo minimo di 10 anni.

Coinvolgimento degli organismi paritetici. Prima di organizzare un corso, il datore di lavoro deve interpellare l'organismo paritetico di riferimento, ove presente nel settore e nel territorio (obbligo derivante dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 e dalle interpretazioni consolidate, non introdotto ex novo dall'Accordo 2025). Se l'organismo non risponde entro 15 giorni, il datore di lavoro può procedere autonomamente.

5.4 Collocazione sistematica nel quadro normativo

L'Accordo del 17 aprile 2025 non modifica il D.Lgs. 81/2008 né i successivi correttivi (D.Lgs. 106/2009 e L. 98/2013): si colloca **sotto** il Testo Unico come fonte attuativa delegata, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, che espressamente affida alla Conferenza Stato-Regioni la definizione della durata e dei contenuti minimi della formazione. La sequenza normativa vigente diventa quindi: D.Lgs. 81/2008 (fondamento) → D.Lgs. 106/2009 (correttivo) → L. 98/2013 (semplificazione) → Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (formazione). Sul piano pratico, l'Accordo 2025 va letto in combinato con il testo coordinato del D.Lgs. 81/08 e non in alternativa ad esso. La formazione rimane un obbligo sostanziale non delegabile: nessuna semplificazione procedurale introdotta dalla L. 98/2013 esonera il datore di lavoro dall'adempimento formativo nei termini ora ridefiniti dall'Accordo 2025.